

STUDIO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Oggetto: Circolare “sanatoria fiscale” collegata al CPB 2024

In sede di conversione del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. “Decreto Omnibus”), con l'intento di incrementare le adesioni al Concordato Preventivo Biennale, sono state inserite specifiche disposizioni che consentono ai soggetti ISA un “ravvedimento speciale” per le annualità dal 2018 al 2022 che prevede anche un contestuale incremento dei termini di decadenza degli accertamenti.

I soggetti ISA che entro il 31 ottobre 2024 aderiscono al concordato preventivo annuale per gli anni 2024 e 2025 hanno la possibilità di procedere ad applicare un particolare “regime di ravvedimento”, corrispondendo un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per il calcolo delle imposte sostitutive da corrispondere si deve fare riferimento al punteggio che il soggetto ha ottenuto in sede di applicazione annuale degli Isa, per cui si ritiene la non possibilità di eseguire la sanatoria per i periodi d'imposta per i quali risulta dichiarata validamente una causa di esclusione.

La sanatoria collegata al concordato preventivo

Individuazione della base imponibile del regime di ravvedimento

La base imponibile:

- dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali è costituita dalla differenza tra:
 - il reddito d'impresa o il reddito di lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità;
- e:
- l'incremento del medesimo che deve essere individuato applicando:

la misura del	per i soggetti con punteggio Isa
5%	pari a 10
10%	pari o superiore a 8 e inferiore a 10
20%	pari o superiore a 6 e inferiore a 8
30%	pari o superiore a 4 e inferiore a 6

STUDIO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale

40%	pari o superiore a 3 e inferiore a 4
50%	inferiore a 3

considerando che per i periodi d'imposta:

- 2018, 2019 e 2022: l'entità della misura dell'imposta sostitutiva deve risultare determinata:

applicando la percentuale del	per i soggetti con punteggio Isa
10%	pari o superiore a 8
12%	pari o superiore a 6 e inferiore a 8

- "2020" e "2021", in considerazione dell'emergenza Covid-19: l'entità della misura dell'imposta sostitutiva deve essere ridotta del 30% e, quindi, deve essere:

applicata la percentuale del	per i soggetti con punteggio ISA
7,00%	pari o superiore a 8
8,40%	pari o superiore a 6 e inferiore a 8
10,50%	inferiore a 6

e tenendo presente che, in ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da corrispondere per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a € 1.000,00;

- dell'imposta sostitutiva dell'Irap deve essere individuata nella differenza tra:

- il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità;

e:

- il valore dello stesso incrementato applicando:

la misura del	per i soggetti con punteggio ISA
5%	pari a 10

STUDIO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale

10%	pari o superiore a 8 e inferiore a 10
20%	pari o superiore a 6 e inferiore a 8
30%	pari o superiore a 4 e inferiore a 6
40%	pari o superiore a 3 e inferiore a 4
50%	inferiore a 3

considerando che per i periodi d'imposta:

□ "2018", "2019" e "2022": l'entità della misura dell'imposta sostitutiva dell'Irap è pari al 3,90%;

□ "2020" e "2021", in considerazione dell'emergenza Covid-19: l'entità della misura dell'imposta sostitutiva dell'Irap è pari al 2,73%.

In concreto, la situazione delle imposte sostitutive dovute per beneficiare della sanatoria in argomento può essere così sinteticamente riepilogata:

Punteggio ISA	Base imponibile imposta sostitutiva	Periodi d'imposta 2018-2019-2022		Periodi d'imposta 2020-2021	
		Imposta sostitutiva a II.DD.	Imposta sostitutiva Irap	Imposta sostitutiva II.DD.	Imposta sostitutiva Irap
10	5%	10%	3,90%	7,00%	2,73%
≥ 8 – <10	10%				
≥ 6 – < 8	20%	12%		8,40%	
≥ 4 – < 6	30%	15%		10,50%	

STUDIO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale

$\geq 3 - < 4$	40%				
< 3	50%				

Versamento delle imposte sostitutive

La corresponsione delle imposte sostitutive in argomento deve risultare eseguito:

entro il 31 marzo 2025 in un'unica soluzione;

oppure:

mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025, tenendo in considerazione che nell'ipotesi di rateazione:

- l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate;
- il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione;

tenendo presente che:

nel caso di decadenza dalla rateizzazione, non è possibile ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva;

la sanatoria non si perfeziona se il pagamento (unica soluzione o della prima rata) risulta successivo alla notifica di un pvc o di uno schema di atto di accertamento ex art. 6-bis della 27 luglio 2000, n. 212, o di un atto di recupero di crediti inesistenti;

per il solo periodo d'imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, o di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del L. 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. "Decreto Omnibus").

Benefici della regolarizzazione tramite il previsto ravvedimento

Dopo aver effettuato la corresponsione dell'unica rata o del regolare versamento delle rate, per i periodi d'imposta "2018", "2019", "2020", "2021" e "2022", le rettifiche:

del reddito d'impresa;

del reddito di lavoro autonomo;

di cui all'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, a eccezione per la ricorrenza di uno delle seguenti situazioni:

intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'art. 22 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13;

applicazione di una misura cautelare, personale o reale, o la notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a eccezione delle fattispecie, di cui:

- all'art. 4, quali dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e/o altri documenti per operazioni inesistenti;

- all'art. 10-bis, relativo all'omesso versamento di ritenute certificate;

- all'art. 10-ter, inerente all'omesso versamento IVA;

- all'art. 10-quater, comma 1, per indebita compensazione;

nonché:

Vicolo Bortolan 1, 31100 Treviso

Tel. 0422/052962 - info@studiofrisacco.it

www.studiofrisacco.it

STUDIO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale

- dell'art. 2621 del codice civile, riguardante le false comunicazioni sociali;
 - del codice penale in relazione agli artt. 648-bis per operazioni di riciclaggio, 648-ter per l'impiego di denaro, di beni e/o di utilità di provenienza illecita, e 648-ter 1 per operazioni di autoriciclaggio, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;
 - mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione prevista.
- Ai fini operativi è opportuno tenere in considerazione che:
- l'applicazione di una misura cautelare, personale o reale, o la notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio;
 - nell'ipotesi mancato pagamento di una rata;
- la decadenza riguarda esclusivamente l'annualità di riferimento.

Proroga dei termini di decadenza degli accertamenti

Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta "2024" e "2025" e che utilizzano, per una o più annualità dal 2018 al 2021 la regolarizzazione tramite il ravvedimento in argomento, i termini di decadenza per l'accertamento ex degli artt. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, inerenti alle annualità definite, sono differiti al 31 dicembre 2027.

Inoltre, si ritiene opportuno puntualizzare che, in ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale citato, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 vengono prorogati al 31 dicembre 2025.

Si segnala, per completezza, che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate verranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni inerenti alla sanatoria in esame.

Per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono

L'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 che recita:

“L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”:

- quando risulta irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente;

- in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano:

le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.

Quanto precede, si rende operativo anche nei riguardi dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento in argomento o che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi accennate precedentemente.

Restiamo a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Studio Frisacco